ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Circolare 04/26 Como, 11/03/2026

A tutti gli Iscritti

Cari Colleghi,

Oggetto: Revisione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. - Nuove scadenze e requisiti per il triennio di validità 2027-2029.

si comunica che, in data 9 marzo 2026, si è riunito il Comitato per la valutazione delle domande di iscrizione e conferma nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita forzata, ai sensi dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Durante la riunione, a cui ha preso parte il nostro Presidente Avv. Corengia Daniela, sono state definite le linee di indirizzo per la revisione dell'elenco, introducendo importanti novità procedurali e temporali che si espongono di seguito.

1. Proroga della validità dell'elenco e nuove scadenze

Il Comitato ha rilevato una discrasia tra la decorrenza di validità degli elenchi (infra-annuale) e l'anno solare, che costituisce il parametro di riferimento per l'acquisizione dei crediti formativi obbligatori.

Al fine di sanare tale disallineamento e creare coerenza tra il triennio di validità dell'elenco e il triennio solare di acquisizione dei crediti, il Comitato ha deliberato quanto segue:

- Proroga dell'elenco attuale: La validità dell'elenco attualmente in vigore, la cui scadenza era prevista per maggio 2026, è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
- Decorrenza nuovo elenco: Il nuovo elenco avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027 e validità per il triennio 2027-2029.
- Termine per le domande: Le domande di iscrizione e di conferma dovranno essere depositate presso la Segreteria del nostro Ordine entro un termine che verrà prossimamente comunicato. Sarà cura della Segreteria dell'Ordine trasmettere collettivamente le istanze pervenute alla Cancelleria del Tribunale entro il termine ultimo del 10 dicembre 2026, al fine di centralizzare la raccolta ed evitare invii individuali da parte dei singoli professionisti. Ciascun Ordine professionale stabilirà autonomamente il termine interno per il deposito delle domande presso la propria segreteria.
- Pubblicazione nuovo elenco: La pubblicazione del nuovo elenco avverrà presumibilmente dopo il 20 gennaio 2027, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2027.

2. Requisiti per la conferma dell'iscrizione (c.d. mantenimento)

I professionisti che intendono chiedere la conferma della propria iscrizione nell'elenco dovranno dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il mantenimento della specifica competenza tecnica, come previsto dall'art. 179-ter, comma 7, disp. att. c.p.c..

In virtù della proroga deliberata, il requisito formativo da comprovare è l'acquisizione di n. 60 crediti formativi specifici nel settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, maturati nel triennio solare 2024-2026.

È necessario aver acquisito un minimo di 15 crediti per ciascun anno del suddetto triennio.

Si precisa che la tipologia dei corsi ammessi sarà valutata nel rigoroso rispetto dei dettami di legge e delle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

3. Requisiti per la prima iscrizione

Per i professionisti che aspirano alla prima iscrizione, si rammentano i requisiti di "specifica competenza tecnica" previsti dall'art. 179-ter, comma 5, disp. att. c.p.c., da possedersi anche alternativamente:

a) aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata;
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata;
c) aver partecipato con profitto a scuole o corsi di alta formazione, organizzati dagli Ordini professionali, dalle associazioni forensi specialistiche o da università, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita, con superamento della prova finale di esame.

Oltre a ciò, il professionista deve essere di condotta morale specchiata e iscritto all'Ordine.

4. Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

Ogni domanda, sia di prima iscrizione che di conferma, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Autocertificazione attestante:
   - data e luogo di nascita;
   - domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Como;
   - indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.);
   - situazione presso il casellario giudiziale (assenza di condanne rilevanti).
2. Autodichiarazione relativa all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e relativa data di decorrenza.
3. Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica (per la prima iscrizione) o il mantenimento della stessa (per la conferma), con particolare riferimento agli attestati di partecipazione ai corsi formativi e ai crediti maturati.

Si informa che il Tribunale provvederà d'ufficio all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e, in analogia con quanto previsto per l'albo dei CTU, richiederà informative alla polizia giudiziaria per una valutazione completa del requisito della condotta.

5. Oneri Fiscali

Si precisa che il pagamento della tassa di concessione governativa è dovuto solo a seguito dell'effettiva ammissione all'elenco. I professionisti la cui domanda verrà accolta dovranno provvedere al pagamento e produrre la relativa ricevuta entro dieci giorni dalla comunicazione di accoglimento, al fine di evitare pagamenti non dovuti in caso di mancata iscrizione.

6. Considerazioni sull'Incarico e sul numero di deleghe

In linea con le raccomandazioni emerse in sede di Comitato, si invita infine ogni Collega a una riflessione approfondita prima di presentare la domanda.

Si chiede di valutare con attenzione non solo l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge, ma anche la disponibilità a svolgere un'attività che richiede un impegno significativo, una competenza approfondita e un costante aggiornamento, a tutela del debitore, dei creditori e dell'ordinato svolgimento delle procedure esecutive.

A tal proposito, si evidenzia che, sulla base dell'esperienza pregressa, il numero di procedure che vengono mediamente assegnate a ciascun professionista iscritto è estremamente esiguo (indicativamente una all'anno), a fronte dell'onere economico e formativo richiesto per l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco.

Il Consiglio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Avv. Francesco Giancola
Il responsabile della Commissione Esecuzioni Immobiliari

GIANCOLA FRANCESCO